

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia, il quale svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Dott.ssa Claudia Rossi	Membro supplente designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro supplente designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U. - (Estensore)

Nella seduta del 13.4.2010, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

In data 23/11/2009 il ricorrente presentava reclamo alla banca chiedendo che gli fosse consegnata la "dichiarazione liberatoria" necessaria alla cancellazione di un'ipoteca giudiziale fatta iscrivere nel 1980 dalla banca stessa su un terreno di sua proprietà. Lo stesso dichiarava che il debito che aveva generato l'iscrizione dell'ipoteca era stato regolarmente pagato e che la relativa cancellazione si rendeva adesso necessaria per procedere alla vendita dell'immobile, avendo egli stipulato un "compromesso" a tal fine.

Il reclamante quantificava in € 2.500,00 (tutti) i danni relativi alla mancata vendita dell'immobile.

L'intermediario non rispondeva nel termine di 30 giorni dalla ricezione del reclamo e quindi il cliente presentava ricorso, ricevuto in data 18/01/2010, nel quale si chiede all'ABF di decidere affinché l'intermediario rilasci la "dichiarazione che la procedura esecutiva è estinta in quanto il creditore procedente è stato soddisfatto", necessaria alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale, oppure proceda al versamento della somma di € 8.000,00 necessaria per recedere dalla compravendita in atto.

L'intermediario presentava controdeduzioni il 19/02/2010, nelle quali precisava che la richiesta di cancellazione dell'ipoteca giudiziale riguardava un terreno di proprietà del cliente, iscritta nel giugno 1980 a seguito di una procedura esecutiva promossa per il recupero di un credito di Lit. 3.000.000.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Faceva inoltre presente che in data 19/02/2010 aveva provveduto a redigere la dichiarazione di assenso alla cancellazione della predetta ipoteca e invitato il ricorrente a recarsi presso la filiale responsabile, per il ritiro di tale atto. In merito alla cancellazione della trascrizione del pignoramento, faceva presente che il ricorrente si sarebbe dovuto rivolgere direttamente alla Cancelleria del Tribunale di pertinenza.

A seguito di successivi chiarimenti, le parti hanno raggiunto un accordo ed il ricorrente, con fax del 18 marzo 2010, ha comunicato “il cessare del contendere” con la banca, “avendo la stessa provveduto ad inviare la documentazione necessaria per la cancellazione dell’ipoteca giudiziaria”; ha chiesto inoltre “l’archiviazione del ricorso”.

DIRITTO

Costituisce jus receptum in giurisprudenza il principio per il quale la cessazione della materia del contendere è una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal giudice, che si verifica qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire. Pertanto nella fattispecie in esame, considerato che le parti hanno risolto di comune accordo la vertenza e che il ricorrente ha chiesto l’archiviazione del ricorso, si ritiene che debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

P.M.Q.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

P. IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS